



**LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE**  
**PRIMA SEZIONE CIVILE**

Composta da:

Oggetto:

IMMIGRAZIONE

Ud.22/01/2026 CC

Laura Tricomi	Presidente
Antonio Costanzo	Consigliere
Alessandra Dal Moro	Consigliere Rel.
Alberto Pazzi	Consigliere
Maura Caprioli	Consigliere

ha pronunciato la seguente

**ORDINANZA**

sul ricorso iscritto al n. 23144/2024 R.G. proposto da:

████████████████████ rappresentato e difeso dall'avvocato Alessandro Ferrara

-ricorrente-

contro

Ministero dell'Interno,

-intimato-

avverso il decreto del Tribunale di Milano n. 9973/2024 depositato il 27/10/2024.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 22/01/2026 dal Consigliere Alessandra Dal Moro.

**FATTI DI CAUSA**

1. Il ricorrente, cittadino ivoriano, propone ricorso per cassazione, affidato ad un unico motivo nei confronti del Ministero dell'Interno avverso



il decreto pronunciato dal Tribunale di Milano in data 27.10.2024 con il quale veniva rigettato il ricorso avverso il provvedimento di diniego della domanda di protezione internazionale per manifesta infondatezza dei requisiti emesso dalla competente Commissione Territoriale il 24.01.2024.

1.1 Nel corso dell'audizione dinanzi alla Commissione Territoriale, l'odierno ricorrente deduceva di essere nato a \_\_\_\_\_, dove ha vissuto sino al trasferimento ad Abidjan avvenuto nel 2020; di appartenere all'etnia malinkè e di professare la religione musulmana; di essersi diplomato e di avere lavorato come parrucchiere; di essere orfano dei genitori, di avere un fratello e una sorella minori che vivono rispettivamente a \_\_\_\_\_ e \_\_\_\_\_ e di essere rimasto in contatto con la sola sorella. Quanto ai motivi che lo avevano indotto a espatriare, ha dichiarato che, nel 2020, si era trasferito ad Abidjan per lavorare; nell'estate del 2020 era tornato a \_\_\_\_\_ per parlare con lo zio, che gli aveva proposto di prendere in sposa sua figlia ma lui aveva risposto di non sentirsi pronto, perché era giovane e non aveva un lavoro stabile; per due anni lo zio aveva insistito telefonicamente con la proposta di matrimonio e, nel 2022, era arrivato a minacciarlo di morte, sempre per via telefonica, perciò si era spaventato, perché il parente era un individuo pericoloso, essendogli stato riferito che aveva avvelenato la seconda moglie perché lo tradiva, motivo per cui era stato in carcere due mesi; il 6 luglio 2022, quindi, aveva lasciato il Paese di origine per intraprendere il percorso migratorio. In ordine al timore di ritornare nel proprio Paese, ha riferito: *"ci sono minacce di morte, temo che - lo zio - mi faccia del male"*

2.- Il Tribunale - premesso che il ricorrente non aveva introdotto ulteriori temi di indagine né allegato fatti nuovi o segnalato specifiche carenze dell'audizione da colmare attraverso una nuova audizione - rigettava la domanda di riconoscimento della protezione internazionale, argomentando che:



a) quanto alla vicenda personale addotta a fondamento dell'espatrio, non v'era margine per sovvertire la valutazione della C.T., poiché, a prescindere dall'evidente carenza di dettaglio nelle dichiarazioni, era la stessa portata persecutoria della vicenda addotta - incentrata sul timore delle conseguenze del rifiuto di un matrimonio forzato - ad essere carente alla luce del verbale di audizione (che riporta analiticamente); in ogni caso, quand'anche il racconto fosse stato ritenuto credibile, non sussistevano i presupposti per il riconoscimento dello *status* di rifugiato, secondo la Convenzione di Ginevra del 1951 e il d.lgs. n. 251/2007, in quanto gli atti descritti provenivano da un soggetto privo delle caratteristiche di cui all'art. 5, e non erano riconducibili alla fattispecie legale di persecuzione di cui all'art. 8, sicché la fattispecie in esame non consentiva di pronosticare un rischio di persecuzione in caso di rimpatrio;

b) la situazione rappresentata nelle fonti internazionali a proposito della Costa d'Avorio, seppur ancora in parziale evoluzione sotto il profilo politico-istituzionale, non era assolutamente indicativa di un contesto di conflitto armato interno e violenza generalizzata, tale da giustificare il riconoscimento della protezione di cui all'articolo 15 lettera c) della Direttiva Qualifiche; sicché non ricorrevano i presupposti per il riconoscimento di alcuna delle forme di protezione sussidiaria;

c) quanto alla richiesta protezione complementare ha osservato: - in via pregiudiziale, che l'art. 7 co. 1° lett. c) del D.L. n. 20/2023, soppressi i due ultimi periodi del comma 1.1 dell'art. 19 TUI, aveva lasciato intatto il divieto di respingimento o espulsione quando questo confligga con gli obblighi costituzionali o internazionali dello Stato italiano, fra i quali ultimi, stanno i principi di cui alla Convenzione europea dei diritti dell'Uomo e, anzitutto, l'art. 8, relativo al diritto al rispetto della vita privata e familiare, secondo una valutazione che il giudice italiano deve compiere alla luce della consolidata interpretazione che, dell'art. 8 della CEDU in relazione al fenomeno migratorio, ha dato nel tempo la Corte di Strasburgo, secondo



la quale v'è netta distinzione, ai fini della valutazione della legittimità o meno dell'ingerenza (normalmente concretantesi in un provvedimento di respingimento o espulsivo), fra: (a) persone che siano titolari nello Stato che sia parte della Convenzione, di un permesso di soggiorno già riconosciuto loro (*settled migrants*), e (b) persone che non lo siano e la cui presenza sul territorio di quello Stato sia, quindi, «precaria», quale quella dei richiedenti protezione cui sia provvisoriamente accordato – come nel caso di specie e in tutti quelli normati dagli artt. 35 e 35-bis d.lgs. n. 25/2008 – il diritto di permanere sul territorio dello Stato sino all'esito del relativo procedimento; in tali casi- afferma il Tribunale- l'interferenza nel diritto alla vita privata viene dalla Corte EDU giudicata legittima, né può ritenersi che lo Stato ospitante - tollerando la presenza del richiedente nel proprio territorio in attesa dell'esito della sua domanda di protezione e delle successive impugnazioni - stia con ciò consentendogli «*to take part in the host country's society, to form relationships and to create a family there*», così che – laddove, poi, lo straniero formi effettivamente una famiglia - lo Stato stesso possa ritenersi posto di fronte al fatto compiuto e automaticamente obbligato dall'art. 8 CEDU ad autorizzarne il soggiorno;

d) ha concluso che nel caso di specie, quindi, non sussistevano elementi per il riconoscimento della nuova forma di protezione, poiché il ricorrente non poteva essere considerato un immigrato "stabilito" secondo i criteri della giurisprudenza della CEDU, non aveva sul territorio alcun legame familiare e si trovava ancora in una delle strutture straordinarie predisposte per l'accoglienza delle persone sbarcate; per cui gli esigui elementi di inserimento sociale relativi al pur breve periodo di quattordici mesi trascorso dal ricorrente in territorio italiano, erano maturati in forza del permesso semestrale provvisorio rilasciatogli come richiedente asilo, quindi su di un presupposto precario e subordinatamente al definitivo scrutinio della sua domanda di protezione; il che, in assenza di qualsiasi



speciale circostanza che connotasse la situazione personale, impediva di dare prevalenza al suo interesse alla permanenza in Italia rispetto a quello dello Stato italiano a implementare la disciplina vigente in materia di ingresso e soggiorno nel territorio nazionale e, quindi, di ritenere sussistente un obbligo positivo dell'Amministrazione degli Interni, ai sensi dell'art. 8 della CEDU, di riconoscere al ricorrente un permesso di soggiorno per protezione speciale.

3. Il Ministero degli Interni è rimasto intimato.

4. Con ordinanza interlocutoria n. 23316/2025 dell'11.6.2025 il Collegio – ritenendo che il ricorso ponesse una questione che presentava profili di novità, poiché sulla specifica questione relativa al contenuto ed ai limiti della tutela del diritto alla vita privata e familiare, all'esito delle modifiche della protezione complementare operate dal d.l. n. 20 del 2023, conv. con modif. dalla l. n. 50 del 2023, non v'erano o pronunce specifiche della Corte – ha richiesto la fissazione di una pubblica udienza, in modo che il Pubblico Ministero potesse rassegnare le proprie conclusioni e le parti procedere alla discussione orale della causa.

5. Il Procuratore Generale ha espresso il suo parere chiedendo l'accoglimento del ricorso.

6. Per la decisione dello stesso è stata poi fissata nuovamente la camera di consiglio poiché nel frattempo è intervenuta, a seguito di pubblica udienza la sentenza Cass. n. 29593/2025.

### **RAGIONI DELLA DECISIONE**

1. – Con l'unico motivo di ricorso il richiedente denuncia violazione e/o falsa applicazione degli artt. 7 e 35 bis D. Lgs. nr. 25/08, art. 4 e 5 del D. Lgs. 142/15, art. 5, comma 6 e art. 19, commi 1.1 del D. Lgs. nr. 286/98 *post* riforma di cui al D.L. nr. 20/23, convertito in Legge nr. 50/23 in relazione all'art. 8 della C.E.D.U., all'art. 7 della Carta dei Diritti Fondamentali dell'Uomo dell'Unione Europea ed agli artt. 2, 3 e 117 Cost. ex art. 360 nr. 5 c.p.c.



Censura l'impugnata decisione in merito alla domanda gradata di riconoscimento della c.d. protezione complementare in quanto avrebbe omesso di esaminare il fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti inerente alla regolarità del soggiorno dell'odierno ricorrente, titolare del permesso rilasciato ai sensi del combinato disposto degli artt. 4 e 5 del D. Lgs. nr. 142/15 ed artt. 7 e 35 bis del D Lgs. nr. 245/08, sottolineando che al titolare di permesso di soggiorno rilasciato in attesa della definizione del procedimento di esame della sua domanda di protezione internazionale sono riconosciuti i medesimi diritti del titolare di permesso di soggiorno per protezione complementare.

Pertanto il Tribunale avrebbe dovuto esaminare la circostanza di fatto inerente la *regolarità* del soggiorno dell'odierno ricorrente, non fermarsi alla sua *precarietà*, dovendosi graduare il relativo esame sull'endiadi regolarità/irregolarità e non precarietà/definitività del relativo soggiorno; il che avrebbe comportato una favorevole delibazione della domanda gradata di protezione complementare, dovendo essere valorizzato il fatto che *«il giovanissimo ricorrente è stato costretto a subire così tante migrazioni e cambiamenti e ad affrontare situazioni così violente e traumatiche che la prospettiva di un ritorno forzato nel Paese di origine appare come un ulteriore episodio di sradicamento e di regressione nel difficile percorso di crescita e di integrazione»*, e che *«un forzato rientro in Costa d'Avorio esporrebbe il ricorrente ad una situazione di estrema vulnerabilità, caratterizzata da emarginazione e miseria, nell'ambito di un Paese connotato ancora da forti elementi perturbatori e di instabilità e da una marcata compressione dei diritti umani e delle libertà fondamentali»*, che il ricorrente *«sta frequentando i corsi di italiano presso il Centro di Accoglienza in cui è ospitato ed ha trovato alcuni datori di lavoro disposti ad assumerlo non appena avrà ottenuto il permesso di soggiorno di "richiesta asilo"»*.



Basandosi, invece, su distinzioni astratte della giurisprudenza della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo sulla natura dei *migrants* (*settled* e non *setteled*) il Tribunale avrebbe reso una decisione del tutto disancorata dalla valutazione degli elementi fattuali dedotti in giudizio, ovvero il documentato percorso di integrazione nella comunità di accoglienza realizzato proprio in virtù del dato di fatto del godimento dei diritti connessi alla regolarità del soggiorno, che avrebbe dovuto valutare alla stregua della specificità che l'ordinamento interno conferisce allo *status* di richiedente la protezione internazionale e dei più recenti sviluppi della giurisprudenza della Corte di Strasburgo sull'articolo 8 della C.E.D.U. (richiama sentenza del 09/05/2023 nel caso Ghadamian c/Svizzera, in cui la Corte E.D.U., nell'individuare gli obblighi di carattere positivo che l'art. 8 della C.E.D.U. impone alle autorità statali in merito all'ammissione di uno straniero nel territorio nazionale, ha valutato positivamente anche gli insuccessi dei tentativi di rimpatriarlo; nonché la sentenza del 29/07/2020, nel caso Pormes c/Paesi Bassi).

Deduce che anche la Corte di Giustizia con la sentenza del 22/11/2022, nella causa C-69-21, nel delineare i limiti che all'allontanamento dello straniero derivano dall'obbligo di rispettare il diritto alla vita privata ex art. 7 della C.D.F.U.E., ha adottato un approccio maggiormente flessibile rispetto a quello della Corte E.D.U., prescindendo da una netta distinzione tra *settled migrants* e stranieri irregolari, attribuendo una maggiore rilevanza ai legami costituiti dal soggetto; e che tale interpretazione evolutiva è stata accolta anche dalla più recente giurisprudenza di legittimità che ha ravvisato tre diversi parametri di "radicamento" sul territorio nazionale del cittadino straniero – quello familiare (che prescinde dalla convivenza), quello sociale e quello desumibile dalla durata del soggiorno sul territorio nazionale - rilevanti ai fini della configurazione, in caso di espulsione, di una violazione del diritto al rispetto della vita privata



e familiare, sancito dall'art. 8 CEDU (cita Cass. n. 7861/2022; Cass. nr. 22508/23; Cass. nr. 27005/24).

Pertanto, valorizzando l'elemento della precarietà della regolarità del soggiorno dell'odierno ricorrente, il Tribunale di Milano si sarebbe profuso in una valutazione elusiva del rubricato quadro normativo, finendo per ritenere dirimente un elemento irrilevante ai fini della invocata tutela del diritto alla vita privata di derivazione eurounitaria. Ciò tanto più che il referente costituzionale del diritto alla vita privata è comunque l'articolo 2 Cost. che - secondo l'insegnamento della giurisprudenza di legittimità (cita Cass. nr. 15961/21; nr. 5022/21; nr. 14650/21 e nr. 24904/10) - assurge a parametro di tutela della dignità umana pur nella vigenza dell'attuale formula più restrittiva della c.d. protezione speciale o complementare post-riforma di cui al D.L. nr. 20/23,

3.- Come detto il Tribunale, partendo da un chiarimento *in iure* preliminare ovvero dal fatto che la norma di cui all'art. 19 comma 1.1 del d.lgs n. 286/98 è stata modificata dall'art. 7 co.1 lett. c) del D.L. n. 20/2023 (convertito dalla legge n. 50/2023) che ha soppresso i due ultimi periodi del predetto, ha osservato che detta novella ha lasciato «*però, intatto il divieto di respingimento o espulsione quando questo confligga con gli obblighi costituzionali o internazionali dello Stato italiano: fra i quali ultimi [...] il suo art. 8, secondo cui "1. Ogni persona ha diritto al rispetto della propria vita privata e familiare, del proprio domicilio e della propria corrispondenza. 2. Non può esservi ingerenza di una autorità pubblica nell'esercizio di tale diritto a meno che tale ingerenza sia prevista dalla legge e costituisca una misura che, in una società democratica, è necessaria alla sicurezza nazionale, alla pubblica sicurezza, al benessere economico del paese, alla difesa dell'ordine e alla prevenzione dei reati, alla protezione della salute e della morale, o alla protezione dei diritti e delle libertà altrui"».*



E nel fare applicazione dell'interpretazione della norma secondo la giurisprudenza della Corte EDU in relazione al fenomeno migratorio, onde vagliare la legittimità o meno dell'ingerenza nel diritto da quella tutelato (normalmente concretantesi in un provvedimento di respingimento o espulsivo), ha, in breve, ritenuto che i richiedenti protezione cui sia provvisoriamente accordato, come nel caso al suo esame e in tutti quelli normati dagli artt. 35 e 35-bis d.lgs. n. 25/2008, il diritto di permanere sul territorio dello Stato sino all'esito del relativo procedimento) debbano essere equiparati ai *migrants non settled*, con riguardo ai quali la Corte EDU – a differenza che ai *settled migrants* – reputa che solo in casi «eccezionali» si configuri la possibilità di riconoscere l'illegittimità di una interferenza nel diritto alla vita privata a causa di un provvedimento di espulsione quale esercizio del «*legitimate public interest in effective immigration control*» (cita il *leading case* Nyanzi v.UK, no. 21878/06, Judgement, Court, 8/04/2008). E ciò – osserva il Tribunale di Milano in ragione della medesima «precarietà» della condizione di chi sia presente sul territorio dello Stato interessato in forma irregolare, e di chi sia, sì, regolare, ma in ragione di un titolo di soggiorno provvisorio, ossia non riconosciuto a seguito di una delibazione dell'autorità preposta, bensì assegnato nelle more del procedimento stesso di delibazione, in conformità, alla giurisprudenza successiva della Corte EDU, che con riguardo agli stranieri che chiedano di essere ammessi in uno Stato, «*sebbene possa ritenersi che lo Stato ospitante, tollerando la presenza del richiedente nel proprio territorio in attesa dell'esito della sua domanda di protezione e delle successive impugnazioni, stia con ciò consentendogli «to take part in the host country's society, to form relationships and to create a family there», laddove poi lo straniero formi effettivamente una famiglia, lo Stato stesso non possa comunque ritenersi posto di fronte al fatto compiuto né quindi automaticamente obbligato dall'art. 8 CEDU ad autorizzarne il soggiorno*».



4.- La *ratio decidendi* con cui il Tribunale ha, quindi, respinto nel caso di specie la richiesta di protezione complementare si fonda, quindi, non sulla valutazione degli elementi addotti a fondamento della richiesta di protezione speciale, quali idonei o non idonei fatti costitutivi del diritto alla vita privata ex art. 8 CEDU di cui il ricorrente invoca tutela, bensì sulla esclusione *ex ante* della loro rilevanza in ragione della giurisprudenza della Corte EDU richiamata e quindi del fatto – ritenuto, appunto, «*dirimente*» – che, comunque, si trattava di elementi frutto di una permanenza solo precaria sul territorio nazionale, la quale di per sé - in applicazione della detta giurisprudenza – impediva di individuare un obbligo dello Stato a fronte di un «fatto compiuto», e di riconoscere «*automaticamente*» il diritto al soggiorno per motivi speciali.

4.1 – La denunciata illegittimità di tale ragionamento decisorio, laddove questo si fonda, non sulla valutazione in concreto e caso per caso della sussistenza o meno dei presupposti per accordare tutela ad un diritto fondamentale, bensì sul «*dirimente*» fatto che la persona che la invoca si trovi nel nostro paese in modo irregolare o regolare - ove «irregolare» è giudicata anche la posizione del richiedente asilo che ottiene un permesso di soggiorno provvisorio e quindi «*precario*» - è stata oggetto della sentenza sopra richiamata di questa Corte n. 29593/2025, il cui ragionamento decisorio, può essere così sintetizzato:

a) il sistema della protezione dello straniero in Italia è articolato su tre pilastri, il riconoscimento dello *status* di rifugiato, la protezione sussidiaria e la protezione complementare, già denominata umanitaria: mentre le prime due trovano fonte diretta nelle normative internazionali ed europee, la terza è un istituto riconducibile a previsioni dell'ordinamento interno, pur essendo contemplata dal diritto dell'Unione Europea, che rimette alla legislazione degli Stati membri la decisione del se ed in quali termini riconoscerla (v. art. 6, paragrafo 4, della direttiva 115/2008/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, recante norme



e procedure comuni applicabili negli Stati membri al rimpatrio di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare e contempla la possibilità per gli Stati membri di estendere l'ambito delle forme di protezione tipiche sino a ricomprendere "motivi umanitari, caritatevoli o di altra natura", rilasciando allo scopo un apposito permesso che conferisca il diritto di soggiornare; e art. 3 della direttiva 2004/83/CE del Consiglio, del 29 aprile recante norme minime sull'attribuzione, a cittadini di paesi terzi o apolidi, della qualifica di rifugiato o di persona altrimenti bisognosa di protezione internazionale, nonché norme minime sul contenuto della protezione riconosciuta, che consente l'introduzione o il mantenimento in vigore di disposizioni più favorevoli in ordine ai presupposti sostanziali della protezione internazionale, purché compatibili con la direttiva medesima; v. anche le altre fonti richiamate nella sentenza);

b) la protezione per «seri motivi di carattere umanitario» o «risultanti da obblighi costituzionali o internazionali dello Stato italiano» ha attraversato diverse «stagioni», per approdare da ultimo al D.L. n. 20 del 2023, convertito, con modificazioni, nella legge n. 50 del 2023 che, per quanto qui interessa, ha soppresso il terzo e il quarto periodo dell'art. 19, comma 1.1. del TUI, in tema di protezione speciale per esigenze di tutela della vita privata e familiare;

c) il testo risultante dalle modifiche introdotte dal decreto-legge n. 20 del 2023 non può intendersi in senso ostativo al riconoscimento della protezione speciale per ragioni attinenti alla tutela della vita privata e familiare, la quale rinviene il suo fondamento in fonti sovraordinate rispetto alla legislazione ordinaria in quanto contemplata dall'art. 8 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali e dall'art. 7 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, e rientrante nel catalogo aperto dei diritti fondamentali, tutelati dagli artt. 2, 3, 29, 30 e 31 Cost., le quali fonti rientrano nel novero degli obblighi internazionali e costituzionali cui il testo novellato fa riferimento



per effetto del richiamo espresso all'art. 5, comma 6, del Testo Unico; *«anche nel nuovo ambiente normativo, pertanto, non sono ammessi il respingimento, l'espulsione e l'extradizione in violazione di obblighi costituzionali o internazionali, giacché la protezione della vita privata e familiare è oggetto di un diritto soggettivo ex art. 8 della Cedu, oltre che attuazione di obblighi costituzionali»;*

d) quanto ai termini entro i quali tale tutela può essere accordata vanno tenuti fermi i principi affermati dalla giurisprudenza di legittimità a partire dal *leading case* al quale si deve la prima compiuta elaborazione è rappresentato da Cass. civ., Sez. I, 23 febbraio 2018, n. 4455, che ha aperto a una concezione allargata della vulnerabilità del migrante, da valutarsi caso per caso, comparando la vita privata e familiare del richiedente in Italia e la situazione personale che egli ha vissuto prima della partenza a cui si troverebbe esposto in conseguenza del rimpatrio, onde riscontrare *«un'effettiva ed incolmabile sproporzione tra i due contesti di vita nel godimento dei diritti fondamentali che costituiscono presupposto indispensabile di una vita dignitosa (art. 2 Cost.)»;* i principi affermati dalla quale hanno trovato conferma nomofilattica con le sentenze delle Sezioni Unite (n. 29459, n. 29460 e n. 29461 del 2019) che hanno affermato, che *«non si può trascurare la necessità di collegare la norma che la prevede ai diritti fondamentali che l'alimentano. Gli interessi protetti non possono restare ingabbiati in regole rigide e parametri severi, che ne limitino le possibilità di adeguamento, mobile ed elastico, ai valori costituzionali e sovranazionali; sicché ... l'apertura e la residualità della tutela non consentono tipizzazioni. Le basi normative non sono, allora, affatto fragili, ma a compasso largo: l'orizzontalità dei diritti umani fondamentali, col sostegno dell'art. 8 della Cedu, promuove l'evoluzione della norma, elastica, sulla protezione umanitaria a clausola generale di sistema, capace di favorire i diritti umani e di radicarne l'attuazione»*, seguite da conferme e puntualizzazioni per le quali si rinvia



direttamente al provvedimento citato; per finire con la sentenza delle Sezioni Unite 15 gennaio 2025, n. 935 – resa a proposito dell’applicazione della clausola discrezionale di cui all’art. 17 del Regolamento di Dublino III nelle ipotesi in cui il diritto europeo non offrirebbe una tutela da parte del giudice dello Stato membro di trasferimento corrispondente a quella garantita dalla protezione complementare italiana – che ha affermato che la protezione complementare nel nostro ordinamento rappresenta il *«necessario completamento del diritto d’asilo costituzionale»*, osservando che *«Il diritto di asilo scaturisce direttamente dal precetto costituzionale e si colloca, come ha osservato sin da epoca risalente autorevole dottrina, in seno all’apertura amplissima della Costituzione verso i diritti fondamentali dell’uomo. Il diritto di asilo è quindi costruito come diritto della personalità, posto a presidio di interessi essenziali della persona e non può recedere al cospetto dello straniero bisognoso di aiuto, che, allegando motivi umanitari, invochi il diritto di solidarietà sociale»*, e contempla – a fronte di situazioni di specifica vulnerabilità – un diritto soggettivo al rilascio di un permesso di soggiorno per protezione speciale diversa dal riconoscimento dello *status* di rifugiato o della protezione sussidiaria; arresto coerente con la giurisprudenza della Corte di Strasburgo, i principi generali applicati dalla quale si trovano compendiate nella sentenza Otite c. Regno Unito del 27 settembre 2022 (*«In sintesi, anche se l’art. 8 della Convenzione non contiene un diritto assoluto per nessuna categoria di stranieri di non essere espulsi, la giurisprudenza della Corte dimostra ampiamente che esistono circostanze in cui l’espulsione di uno straniero darà luogo a una violazione dell’art. 8 della Convenzione»* v.Cass.in commento);

e) non è condivisibile la prospettazione, rigidamente alternativa, tra una tutela, asseritamente più ristretta, derivante dall’applicazione dei criteri giurisprudenziali elaborati dalla Corte di Strasburgo (ancorata alla distinzione “capitale” tra stranieri stabiliti, cioè regolarmente soggiornanti,



e stranieri non stabiliti, cioè presenti sui territori irregolarmente), e una tutela secondo il diritto vivente nazionale, ritenuta più ampia rispetto a quella di matrice pattizia (perché non condizionata, nell'an, dalla liceità o meno dell'ingresso dello straniero e del suo soggiorno nel territorio dello Stato); perché:

(i) *«il confronto tra tutela convenzionale e tutela costituzionale dei diritti fondamentali deve essere effettuato mirando alla massima espansione delle garanzie, anche attraverso lo sviluppo delle potenzialità insite nelle norme costituzionali che hanno ad oggetto i medesimi diritti protetti dalla Convenzione (cfr. Corte cost., sentenza n. 317 del 2009). Il giudice deve cogliere, nel congiunto operare degli obblighi convenzionali e costituzionali e nell'osmosi tra gli stessi, secondo una logica di "et et", non un confronto tra due mondi tra loro distanti o separati, ma un completamento e un arricchimento delle posizioni soggettive coinvolte in vista di una tutela più intensa nel singolo caso, in esito a un bilanciamento ragionevole tra i diversi interessi in gioco»;*

(ii) *«la valutazione finale circa la consistenza effettiva della tutela in singole fattispecie è frutto di una combinazione virtuosa tra l'obbligo che incombe al giudice di adeguarsi ai principi posti dalla Cedu (nella sua interpretazione giudiziale, istituzionalmente attribuita alla Corte europea) e il valore assiologico della Costituzione italiana, in una dimensione valoriale di tutela universalistica della dignità del vivere. Nella Costituzione repubblicana, infatti, la stessa elencazione delle libertà democratiche di cui all'art.10, terzo comma, Cost. trova ancoraggio, e presupposto, nel diritto fondamentale a uno standard minimo di dignità della vita, che, in virtù del precetto costituzionale, è dovere dello Stato democratico italiano riconoscere a chiunque»;*

(iii) *«diversamente dalla Carta dei diritti fondamentali, il cui art. 18 garantisce in modo espresso il diritto di asilo – nella Convenzione europea dei diritti dell'uomo non viene sancito espressamente tale diritto, che*



*trova invece una protezione ampia nella Costituzione, nel già citato art. 10.»; sicché nel «sistema Cedu», il migrante non è tutelato in quanto tale, ma in quanto persona cui sono attribuiti diritti, tra cui quello alla vita privata e familiare, salvo il diritto degli Stati di controllare l'ingresso, il soggiorno e l'espulsione degli stranieri, i cui diritti fondamentali vanno di volta in volta bilanciati con il diritto degli Stati di operare scelte sovrane in materia di politica migratoria e di accesso al territorio nazionale;*

f) ciò premesso non può seguirsi la tesi secondo cui i titolari del diritto convenzionale di cui all'art. 8, nella lettura offerta dalla Corte EDU, sarebbero esclusivamente i *settled migrants*, con esclusione delle cittadine e dei cittadini stranieri, magari in Italia da un tempo non breve e apprezzabilmente significativo, che siano in attesa dell'esame della loro domanda di protezione internazionale poiché la giurisprudenza della Corte di Strasburgo *«guarda alla irregolarità della presenza dello straniero sul territorio nazionale, non già per fissare un limite soggettivo all'applicazione del diritto al rispetto della vita privata e familiare, ma, in un'operazione diretta ad attribuire adeguato rilievo a tutti i fattori che caratterizzano il caso concreto, per diversamente impostare la scala del bilanciamento e misurare la proporzionalità dell'interferenza dello Stato contraente. Il criterio, quindi, incide sull'ampiezza del margine di apprezzamento»* (così Cass. n. 29593/2025 in motivazione), come dimostra la giurisprudenza elaborata dalla CEDU in relazione ai limiti che il diritto alla vita privata e familiare impone alla potestà degli Stati di controllare l'accesso al proprio territorio e, in particolare, di definire le condizioni per accedervi, risiedervi ed esserne allontanati, di cui l'arresto in commento dà ampio riscontro).

g) con specifico riferimento all'allontanamento dello straniero dal territorio nazionale, quanto all'operazione di bilanciamento, la CEDU ha tracciato una distinzione tra l'ipotesi in cui questo sia disposto nei confronti di uno straniero cui sia già stato riconosciuto il diritto di risiedere



nel territorio dello Stato (*settled migrants*) e la situazione di chi, al momento dell'allontanamento, sia privo di un regolare titolo di soggiorno (*migrants non settled*), giacché per i primi la legittimità dell'espulsione presuppone l'esistenza di ragioni molto serie (Corte Edu, Grande Camera, 23 giugno 2008, Maslov c. Austria) per i secondi, invece, non soggiornanti regolarmente nel territorio dello Stato, l'allontanamento configura una violazione della norma convenzionale dell'art. 8 solo in circostanze eccezionali, in cui, cioè, la vita familiare e privata sarebbero compromesse dall'allontanamento e, in particolare, all'esistenza di ostacoli insormontabili alla creazione di una vita familiare e privata nel paese di origine, avendo costoro - come la Corte Edu ha, altresì, precisato - costruito la propria vita familiare o privata in un momento in cui erano consapevoli della precarietà del loro soggiorno (caso Pormes c. Paesi Bassi, 28 luglio 2020; caso Jeunesse c. Paesi Bassi, 8 dicembre 2015; caso Butt c. Norvegia); ancora, la Corte Edu ha affermato che *«Where a Contracting State tolerates the presence of an alien in its territory thereby allowing him or her to await a decision on an application for a residence permit, an appeal against such a decision or a fresh application for a residence permit, such a Contracting State enables the alien to take part in the host country's society, to form relationships and to create a family there. However, this does not automatically entail that the authorities of the Contracting State concerned are, as a result, under an obligation pursuant to Article 8 of the Convention to allow him or her to settle in their country. In a similar vein, confronting the authorities of the host country with family life as a fait accompli does not entail that those authorities are, as a result, under an obligation pursuant to Article 8 of the Convention to allow the applicant to settle in the country»* (Jeunesse c. Paesi Bassi, § 103: *«quando uno Stato contraente tollera la presenza di uno straniero sul proprio territorio, consentendogli così di attendere una decisione su una domanda di permesso di soggiorno, un ricorso contro tale decisione o una nuova*



*domanda di permesso di soggiorno, tale Stato contraente permette allo straniero di partecipare alla vita della società ospitante, di instaurare relazioni e di creare una famiglia in quel luogo. Tuttavia, ciò non comporta automaticamente che le autorità dello Stato contraente siano, per questo motivo, obbligate ai sensi dell'art. 8 della Convenzione a consentirgli di stabilirsi nel loro Paese. Allo stesso modo, porre le autorità del Paese ospitante di fronte a una vita familiare come fatto compiuto non implica che tali autorità siano, per questo motivo, obbligate ai sensi dell'articolo 8 della Convenzione a permettere al richiedente di stabilirsi nel Paese»*), così, come dice la sentenza di questa Corte in commento, introducendo una distinzione tra la situazione in cui la presenza dello straniero è «tollerata» dalle autorità nazionali in attesa di una decisione su una domanda di permesso di soggiorno dalla situazione di una persona irregolarmente presente nel territorio dello Stato e che non cerchi di ottenere la regolarizzazione della sua posizione.

4.2- Tutto ciò premesso, questa Corte ha concluso che *«pur nel mutamento, in parte, del tessuto legislativo di riferimento, la sentenza delle Sezioni Unite n. 24413 del 2021, significativamente protesa alla elaborazione di principi di diritto ancorati alla Costituzione e al sistema Cedu, continua tuttora a orientare il giudice nell'interpretazione del complesso delle disposizioni che disciplinano la materia»* avendo l'intervenuta abrogazione dei due periodi dell'art. 19 del testo unico una portata limitata *«incidendo esclusivamente sulla individuazione dei fattori e dei criteri che presiedono al necessario bilanciamento degli interessi in gioco»* non più legislativamente individuati, che l'interprete dovrà, appunto individuare, attingendo ai criteri - largamente sovrapponibili - elaborati dalla giurisprudenza sovranazionale e dagli arresti di questa Corte di legittimità, rivolti a valorizzare i legami familiari, la durata della presenza della persona sul territorio nazionale, le relazioni sociali intessute, il grado di integrazione lavorativa realizzato, laddove *«la*



*condizione di vulnerabilità derivante dallo sradicamento da una vita familiare in atto o da un'integrazione sociale realizzata o in corso di realizzazione nel territorio nazionale deve essere effettiva e non meramente programmata o desiderata» anche se, soprattutto ove venga in rilievo l'integrazione sociale, non è richiesto un percorso interamente compiuto, ma «segni univoci, chiari, precisi e concordanti, nella direzione intrapresa».*

Ed ha affermato il seguente principio di diritto:

*«La rivisitazione, a opera del decreto-legge n. 20 del 2023, convertito nella legge n. 50 del 2023, dell'istituto della protezione complementare non ha determinato il venir meno della tutela della vita privata e familiare dello straniero che si trova in Italia, tanto più che il tessuto normativo continua a richiedere il rispetto degli obblighi costituzionali e convenzionali. Ne deriva che la protezione complementare può essere accordata in presenza di un radicamento del cittadino straniero sul territorio nazionale sufficientemente forte da far ritenere che un suo allontanamento, che non sia imposto da prevalenti ragioni di sicurezza nazionale o di ordine pubblico, determini una violazione del suo diritto alla vita familiare o alla vita privata.*

*Nessun rilievo ostativo assume il fatto che tale radicamento sia avvenuto nel tempo necessario ad esaminare le domande del cittadino straniero di accesso alle protezioni maggiori.*

*La tutela della vita privata e familiare esige una valutazione di proporzionalità e di bilanciamento nel caso concreto, secondo i criteri elaborati dalla Corte Edu e dalla pronuncia a Sezioni Unite 9 settembre 2021, n. 24413, tenendo conto dei legami familiari sviluppati in Italia, della durata della presenza della persona sul territorio nazionale, delle relazioni sociali intessute, del grado di integrazione lavorativa realizzato e del legame con la comunità anche sotto il profilo del necessario rispetto delle sue regole. Tali elementi vanno messi in comparazione con*



*l'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il paese d'origine e con la gravità delle difficoltà che il richiedente potrebbe incontrare nel paese verso il quale dovrebbe fare rientro».*

5.- Il Collegio condivide l'arresto che precede e il percorso argomentativo da cui scaturisce, cui reputa di conformarsi, ribadendo che se è vero, come osserva lo stesso Tribunale di Milano, che *«prima l'interprete si trovava in presenza di una norma di diritto nazionale, interpretata in ultima ed esclusiva istanza dalla Corte di cassazione»*, ora lo stesso interprete *«deve, invece, far governo di una norma sovranazionale»* la cui interpretazione è di competenza della Corte EDU ai cui orientamenti il giudice nazionale è tenuto ad uniformarsi, salvo sollevare questione di legittimità costituzionale ( v. Corte Cost. n.264 /2012 par. 4), tuttavia, non può ignorarsi che la Corte Costituzionale (v. sentenza n. 349 del 24.10.2007), ha precisato che è fatta, comunque, salva la verifica della *«compatibilità della norma CEDU, nell'interpretazione del giudice cui tale compito è stato espressamente attribuito dagli Stati membri, con le pertinenti norme della Costituzione. In tal modo, risulta realizzato un corretto bilanciamento tra l'esigenza di garantire il rispetto degli obblighi internazionali voluto dalla Costituzione e quella di evitare che ciò possa comportare per altro verso un vulnus alla Costituzione stessa»* (v. par. 6.2 sent. cit.).

Donde, appunto, i principi affermati da Cass. n. 29593/2025 poco sopra ricordati circa il fatto che *«la valutazione finale circa la consistenza effettiva della tutela in singole fattispecie è frutto di una combinazione virtuosa tra l'obbligo che incombe al giudice di adeguarsi ai principi posti dalla Cedu (nella sua interpretazione giudiziale, istituzionalmente attribuita alla Corte europea) e il valore assiologico della Costituzione italiana, in una dimensione valoriale di tutela universalistica della dignità del vivere. Nella Costituzione repubblicana, infatti, la stessa elencazione delle libertà democratiche di cui all'art.10, terzo comma, Cost. trova*



*ancoraggio, e presupposto, nel diritto fondamentale a uno standard minimo di dignità della vita, che, in virtù del precetto costituzionale, è dovere dello Stato democratico italiano riconoscere a chiunque» e che, «diversamente dalla Carta dei diritti fondamentali, il cui art. 18 garantisce in modo espresso il diritto di asilo – nella Convenzione europea dei diritti dell'uomo non viene sancito espressamente tale diritto, che trova invece una protezione ampia nella Costituzione, nel già citato art. 10»*

5.1 – In definitiva, in questa prospettiva interpretativa che tiene conto del complesso quadro normativo di riferimento, l'obbligo dello Stato di tutela del diritto al rispetto della vita privata e familiare di qualsiasi persona, anche straniera, per effetto del rimando all'art. 5 comma 6, del Testo Unico di cui all'art.19 novellato, trova *una* delle sue fonti, nell'art. 8 della CEDU, secondo l'interpretazione che ne dà la Corte di Strasburgo con riguardo al fenomeno migratorio, in quanto lo Stato stesso è firmatario della Convenzione EDU, ma non *solamente* in esso, come Cass. n.29593/2025 citata ha ampiamente chiarito, perché fonte primaria di riferimento è la Costituzione, che all'art. 10 tutela espressamente per lo straniero il diritto di asilo, che, invece, non è espressamente sancito nella Convenzione europea dei diritti dell'uomo.

Del resto la Corte Costituzionale nella sentenza n. 264/2012 (parag. 4.1) ricorda che nella giurisprudenza costituzionale si è, reiteratamente affermato che, *«con riferimento ad un diritto fondamentale, il rispetto degli obblighi internazionali non può mai essere causa di una diminuzione di tutela rispetto a quelle già predisposte dall'ordinamento interno, ma può e deve, viceversa, costituire strumento efficace di ampliamento della tutela stessa. Del resto, l'art. 53 della stessa Convenzione stabilisce che l'interpretazione delle disposizioni CEDU non può implicare livelli di tutela inferiori a quelli assicurati dalle fonti nazionali. Di conseguenza, il confronto tra tutela prevista dalla Convenzione e tutela costituzionale dei diritti fondamentali deve essere effettuato mirando alla massima*



*espansione delle garanzie, concetto nel quale deve essere compreso, come già chiarito nelle sentenze nn. 348 e 349 del 2007, il necessariobilanciamento con altri interessi costituzionalmente protetti, cioè con altre norme costituzionali, che a loro volta garantiscano diritti fondamentali che potrebbero essere incisi dall'espansione di una singola tutela»*

5.2- Dal che discende che va respinto il ragionamento decisorio qui impugnato già laddove parte dal presupposto che, eliminato il divieto di espulsione fondato sul richiamo contenuto in una legge ordinaria al diritto al rispetto della vita privata e familiare, laddove tale tutela sia invocata da una persona straniera quale ostacolo alla sua espulsione, non resti che fare applicazione dell'art. 8 CEDU secondo l'interpretazione che la Corte di Strasburgo, laddove, come detto, il diritto di asilo - non sancito espressamente dalla Convenzione, trova invece una protezione ampia nella Costituzione, nel già citato art. 10, rispetto al quale la sentenza delle Sezioni Unite n. 935/2025 (già citata anche dal precedente arresto ampiamente richiamato cui qui si intende dare continuità) ha affermato che la protezione complementare nel nostro ordinamento rappresenta il *«necessario completamento»*, osservando - giova ribadirlo - che *«tutte le protezioni, compresa quella umanitaria, sono espressione del diritto di asilo costituzionale»* e che *«Il diritto di asilo scaturisce direttamente dal precetto costituzionale e si colloca, come ha osservato sin da epoca risalente autorevole dottrina, in seno all'apertura amplissima della Costituzione verso i diritti fondamentali dell'uomo. Il diritto di asilo è quindi costruito come diritto della personalità, posto a presidio di interessi essenziali della persona e non può recedere al cospetto dello straniero bisognoso di aiuto, che, allegando motivi umanitari, invochi il diritto di solidarietà sociale»*, e, dunque, contempla - a fronte di situazioni di specifica vulnerabilità - un diritto soggettivo al rilascio di un permesso di



soggiorno per protezione speciale diversa dal riconoscimento dello *status* di rifugiato o della protezione sussidiaria.

Peraltro in questa prospettiva sistematica la distinzione invocata dal giudice di merito tra *settled migrants* e *migrants non settled*, nella quale sono ricompresi i *migrants* la cui irregolare presenza è «tollerata» dall’Autorità in quanto in attesa della decisione su una loro domanda di ottenere un permesso di soggiorno, non pare prestarsi ad essere riproposta *sic e simpliciter* nel nostro sistema (che non è il sistema CEDU) proprio perché se la protezione complementare nel nostro ordinamento rappresenta il «*necessario completamento*» del diritto di asilo costituzionale, lo straniero che, «*allegando motivi umanitari, invochi il diritto di solidarietà sociale*», ne chieda il riconoscimento, ha diritto per legge un permesso di soggiorno e al godimento di diritti che questo accorda per tutto il tempo necessario al vaglio in sede amministrativa e giudiziaria dei presupposti del suo auspicato riconoscimento.

6.- In definitiva la complessiva considerazione degli arresti giurisprudenziali ricordati induce alla conclusione che la parziale abrogazione dell’art. 19 TUI per effetto dell’art. 7 d.l. n. 20/2023 abbia solo fatto venire meno i criteri e le modalità dell’accertamento del diritto fondamentale alla tutela della vita privata e familiare di cui l’art. 8 CEDU rappresenta una fonte convenzionale che coesiste e interagisce con la fonte costituzionale che riconoscendo la insopprimibile dignità umana all’art.3 parimenti lo tutela quale diritto che contribuisce a far vivere una vita libera e dignitosa, e che, quindi, permanga la valenza nomofilattica di quella giurisprudenza che, nel darvi concreta attuazione faceva riferimento a norme convenzionali, unionali e costituzionali che non sono certo venute meno.

7.- Il ricorso va quindi accolto e il decreto gravato va cassato con rinvio al Tribunale di Milano, in diversa composizione, che farà applicazione dei principi di diritto qui affermati.



**P.Q.M.**

la Corte accoglie il ricorso; cassa il decreto con rinvio al Tribunale di Milano in diversa composizione.

In caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalità e gli altri titoli identificativi a norma dell'art. 52 d.lgs. 196/2003.

Così deciso nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile, in data 22.1.2026.

Il Presidente  
Laura Tricomi

